

SERVIZI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

Dichiarazione di *intenti* di ROMA

Intelligenza condivisa nel soccorso

Interoperabilità, dato comune e il riuso

Roma, 30 settembre 2026

PREMESSA

Con la Carta di Catania le Parti hanno definito i principi per un utilizzo umano, consapevole e responsabile dell'intelligenza artificiale nell'emergenza sanitaria.

Al servizio della persona, sotto la responsabilità dell'operatore, nel rispetto della sicurezza, dei diritti fondamentali e della normativa vigente.

Con la Dichiarazione di Intenti di Roma le Parti compiono un passo ulteriore e si impegnano a costruire insieme le condizioni affinché l'innovazione produca valore non soltanto nel momento in cui viene introdotta, ma nel tempo.

L'emergenza sanitaria è organizzata nei territori, ma affronta bisogni comuni. Tecnologie, modelli organizzativi e infrastrutture possono essere differenti; dati, evidenze ed esperienze maturate nella risposta a uno stesso bisogno devono poter essere compresi, confrontati e, quando possibile, riutilizzati.

Le Parti riconoscono quindi che ogni nuovo strumento, oltre a risolvere un problema operativo, può contribuire alla costruzione di un patrimonio informativo utile a migliorare le decisioni future.

L'obiettivo non è uniformare i sistemi regionali, ma renderli capaci di apprendere gli uni dagli altri.

È questa l'intelligenza condivisa nel soccorso: l'esperienza delle persone, la conoscenza generata dai dati e le soluzioni maturate nei territori che diventano patrimonio comune del sistema.

I SEI IMPEGNI

Art. 1 Valore operativo e valore informativo

Ogni nuova soluzione adottata deve rispondere a un bisogno operativo concreto e produrre un beneficio verificabile.

Fin dalla progettazione deve essere considerato anche il valore informativo generato dal processo: i dati prodotti devono essere affidabili, strutturati, documentati e, quando possibile, riutilizzabili per supportare decisioni, analisi e innovazioni future.

Il dato deve essere acquisito il più possibile all'interno del normale flusso operativo, evitando duplicazioni e attività aggiuntive che sottraggono tempo agli operatori del soccorso.

L'innovazione viene quindi valutata secondo una doppia prospettiva:
il risultato che produce oggi e la conoscenza che rende disponibile domani.

Art. 2 Utilità immediata e valore futuro

Quando più Parti affrontano uno stesso bisogno operativo, esse si impegnano a definire un nucleo informativo minimo comune che consenta di descrivere lo stesso fenomeno in maniera coerente e confrontabile.

Tale nucleo comprende, ove applicabile, dati, significati, codifiche, metadati, unità di misura e criteri di qualità condivisi.

Le Parti privilegiano standard aperti e interoperabili e ne assicurano l'evoluzione nel tempo attraverso una governance comune.

La condivisione della semantica non comporta l'adozione degli stessi software, delle stesse infrastrutture o degli stessi modelli organizzativi. Autonomia dei sistemi e interoperabilità dei dati sono principi compatibili e complementari.

I dati possono rimanere presso le organizzazioni e i territori nei quali vengono prodotti: la loro interoperabilità deve essere progettata prima ancora che se ne renda necessaria la condivisione.

Art. 3 Costruire un patrimonio informativo condiviso

Le informazioni generate nell'esercizio del soccorso costituiscono un patrimonio strategico del sistema pubblico.

Nel rispetto della normativa applicabile, le Parti ne garantiscono governo, sicurezza, disponibilità, qualità, portabilità e possibilità di utilizzo nel tempo per finalità istituzionali, assistenziali, organizzative, di ricerca e di innovazione.

Nei rapporti con fornitori e partner tecnologici, le Parti promuovono clausole comuni che assicurino la piena accessibilità ai propri dati e ne impediscano forme di dipendenza tecnologica o informativa incompatibili con l'interesse pubblico.

Architetture proprietarie o servizi esterni non devono impedire l'estrazione, la portabilità o il futuro utilizzo delle informazioni prodotte nell'esercizio del servizio.

La capacità del sistema pubblico di apprendere dalla propria esperienza deve rimanere indipendente dalla tecnologia utilizzata in un determinato momento.

Art. 4 Riuso

Prima di acquisire, progettare o sviluppare una nuova soluzione relativa a un bisogno già affrontato da una delle Parti, viene verificata l'esistenza di esperienze, asset o conoscenze già disponibili nella rete dei firmatari del Documento di intenti.

Il riuso non riguarda soltanto il software. Possono essere condivisi e riutilizzati, ove applicabile, architetture, componenti tecnologiche, specifiche tecniche, modelli dati, capitoli, procedure, metriche, risultati delle sperimentazioni, modelli organizzativi e lezioni apprese.

Le Parti rendono disponibili non soltanto le esperienze di successo, ma anche gli insuccessi e le criticità emerse, affinché il sistema non debba sostenere più volte il costo dello stesso errore.

Ogni esperienza sviluppata in un territorio deve poter diventare conoscenza utile per gli altri territori.

Art. 5 Condizioni per l'uso dell'IA

L'intelligenza artificiale è uno degli strumenti attraverso i quali utilizzare il patrimonio informativo del sistema, non il fine dell'innovazione.

Le Parti introducono sistemi di IA quando esiste un bisogno reale, i dati presentano qualità adeguata, i benefici attesi sono misurabili e i rischi possono essere governati secondo i principi della Carta di Catania.

L'assenza di un'applicazione immediata di IA non riduce il valore della produzione di dati strutturati e interoperabili. Dati progettati correttamente oggi potranno supportare in

futuro analisi comparative, sistemi di supporto decisionale, ricerca e modelli computazionali oggi non ancora disponibili.

Le Parti favoriscono, quando giuridicamente e tecnicamente possibile, sperimentazioni e modelli sviluppati congiuntamente tra più territori, anche attraverso architetture che consentano di utilizzare informazioni distribuite senza richiedere necessariamente la centralizzazione.

La capacità di utilizzare le tecnologie future dipenderà anche dalla qualità delle informazioni che la rete dei firmatari del Documento di intenti sceglie di produrre oggi.

Art. 6 Misurare per apprendere

Ogni progetto di innovazione deve individuare, prima della propria attuazione, il bisogno che intende affrontare, il risultato atteso e le metriche attraverso cui verificarlo.

Le Parti promuovono, per bisogni equivalenti, metriche comparabili che consentano di comprendere non soltanto se una soluzione funziona, ma in quali condizioni produce valore.

Risultati, criticità ed evidenze vengono condivisi attraverso modalità comuni affinché un'esperienza locale possa contribuire alle decisioni dell'intera rete.

Una soluzione viene considerata riusabile non soltanto perché tecnicamente disponibile, ma perché accompagnata da informazioni sufficienti a comprenderne efficacia, limiti, condizioni di applicazione e impatto organizzativo.

La misurazione diventa così parte integrante dell'innovazione e strumento di apprendimento collettivo.

ATTUAZIONE

Per tradurre questi principi in azioni verificabili, le Parti si impegnano a operare nell'ambito del Comitato previsto dalla Carta di Catania, al quale è già affidato il compito di condividere esperienze, definire linee tecniche comuni e promuovere interoperabilità e formazione condivisa.

In tale ambito le Parti assumono i seguenti impegni attuativi.

Scadenza	Impegno
Entro 90 giorni	Istituzione di un Tavolo tecnico permanente per l'interoperabilità, il dato comune e il riuso.
Entro 6 mesi	Il Tavolo propone una metodologia condivisa per la descrizione e la valutazione comune dei progetti futuri, la struttura del catalogo delle esperienze (repository) e degli asset riusabili e i criteri per la definizione e il versionamento dei nuclei informativi comuni.
Entro 12 mesi	Le Parti individuano almeno due bisogni operativi condivisi sui quali applicare concretamente il metodo, definendo per ciascuno il nucleo informativo minimo comune, le metriche di riferimento, le specifiche necessarie all'interoperabilità, gli asset disponibili per il riuso e le eventuali clausole contrattuali comuni.
Clausole tipo	Le Parti definiscono un primo insieme di clausole tipo da utilizzare, ove applicabile, nei rapporti con i fornitori per garantire accessibilità, portabilità e disponibilità nel tempo dei dati e degli asset prodotti.
Ogni anno	Pubblicazione di un rapporto sintetico sullo stato di attuazione della Dichiarazione, con particolare riferimento ai nuclei comuni definiti, ai progetti censiti, alle esperienze riutilizzate e ai risultati misurati.

IL METODO

Gli strumenti tecnici di attuazione della Dichiarazione di intenti sono raccolti in allegati aggiornabili nel tempo. I principi rimangono stabili; standard, tecnologie, strumenti e modalità operative possono evolvere.

Il primo di tali strumenti è il Metodo condiviso, attraverso il quale ogni iniziativa candidata alla condivisione viene descritta almeno secondo le seguenti sette dimensioni.

1 Bisogno	Quale problema operativo viene affrontato.
2 Risultato	Quale cambiamento misurabile si intende produrre.
3 Dati	Quali informazioni vengono generate durante il processo.
4 Nucleo comune	Quali informazioni possono essere descritte attraverso una struttura e una semantica condivise.
5 Metriche	Come viene valutata l'efficacia dell'intervento.
6 Riuso	Quali elementi dell'esperienza possono essere utilizzati da altre organizzazioni.
7 Evoluzione	Quali nuove capacità di analisi, decisione o innovazione il progetto può rendere possibili nel tempo.

ADESIONE ED EVOLUZIONE

La Dichiarazione di intenti di Roma è aperta all'adesione dei servizi e delle organizzazioni pubbliche che operano nell'emergenza-urgenza e ne condividono i principi.

Le Parti intendono offrire il lavoro sviluppato nell'ambito della Dichiarazione come contributo alle istituzioni regionali, nazionali ed europee impegnate nella definizione di modelli interoperabili e sostenibili per la sanità digitale.

Il documento non vincola le Parti all'utilizzo di una specifica tecnologia, piattaforma o architettura. I suoi principi sono progettati per rimanere validi anche al mutare delle tecnologie.

Ogni territorio mantiene la propria autonomia organizzativa. L'esperienza maturata in un territorio deve però poter diventare patrimonio dell'intero sistema.

Il successo della Dichiarazione di intenti di Roma si misurerà nella capacità delle Parti di imparare le une dalle altre, riutilizzare ciò che funziona, evitare di ripetere gli stessi errori e costruire nel tempo una conoscenza condivisa capace di migliorare il soccorso.

SOTTOSCRIZIONE

Roma, 30 settembre 2026

Per le Parti aderenti:

ARES 118 Lazio

Il Legale Rappresentante

AREU Lombardia

Il Legale Rappresentante

SEUS 118 Sicilia

Il Legale Rappresentante

AREUS Sardegna

Il Legale Rappresentante

Azienda Zero Piemonte

Il Legale Rappresentante